

Notificazione agli irreperibili: bisogna andare a "chi l'ha visto?"

I presupposti, legittimanti la notificazione a norma [dell'art. 143 c.p.c.](#), non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. Il quesito pertanto non coglie nel segno laddove individua una legittimazione alla notifica con il rito degli irreperibili acquisibile solo per effetto dell'esperimento infruttuoso delle citate forme di notifica.

N.d.R.: le note sono state inserite dalla Redazione.

Corte di Cassazione, sezione prima, sentenza del 8.2.2013, n. 3071

Svolgimento del processo

...omissis...

7. Va in primo luogo riscontrata la regolarità della notifica del ricorso per cassazione al Ga. eseguita il 5 aprile 2012 presso la sua dimora ...omissis...ricevuta dalla sig.ra G. R. che si è dichiarata addetta alla casa.

8. Con il primo motivo di ricorso si deduce omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione agli artt. [101¹](#), [116](#), [210 c.p.c.](#) ([art. 360 n. 3 c.p.c.](#)). Secondo la ricorrente la Corte di appello avrebbe reso una motivazione contraddittoria in ordine al proposto motivo di appello concernente la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado.

9. Il motivo è inammissibile. In primo luogo perché sfornito della sintesi richiesta a pena di inammissibilità [dall'art. 366 bis c.p.c.](#), nel testo applicabile *ratione temporis* alla controversia, al fine di individuare con chiarezza il fatto controverso, in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renderebbe inidonea a giustificare la decisione. Inoltre deve rilevarsi come la

¹¹ Per approfondimenti: BALENA, *Istituzioni di diritto processuale civile*, I, I principi, Bari 2009; CONSOLO, *Spiegazioni di diritto processuale civile*, I, Padova, 2008; FAZZALARI, *Istituzioni di diritto processuale*, Padova, 1992; FERRI, *Sull'effettività del contraddittorio*, in *Riv. Trim. Dir. Proc. Civ.*, 1988, 780.

motivazione venga contestata dalla ricorrente proprio con riferimento alle ragioni che hanno portato la Corte di appello ad affermare la regolarità della notificazione [ex art. 143 c.p.c.](#)² sulla base di una interpretazione di quest'ultima norma che la ricorrente contesta. Anche sotto questo profilo il motivo di ricorso appare inammissibile, per erronea individuazione della tipologia del vizio. Infatti il motivo di ricorso per cassazione col quale si censura come vizio di motivazione un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nell'interpretazione della norma di diritto rilevante nella fattispecie attiene a un vizio che deve essere denunciato [ai sensi del numero 3 dell'art. 360 c.p.c.](#) (cfr. Cass. Civ., sezione terza, n. 7267 dell'11.05.2012³).

10. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione degli artt. [116](#) e [143 c.p.c.](#) e 2697 c.c. ([art. 360 n. 3 c.p.c.](#)). La ricorrente sottopone alla Corte i seguenti quesiti di diritto relativamente alla violazione dell'art. [143 c.p.c.](#): a) se [l'art. 143 c.p.c.](#) deve essere interpretato nel senso che si possa ricorrere alla notificazione [ex art. 143 c.p.c.](#) solo dopo che la stessa sia stata effettuata ai sensi [dell'art. 139 c.p.c.](#) e, ove ricorrano i presupposti previsti [dall'art. 140 dello stesso codice](#), eventualmente nei modi stabiliti da questa norma; b) se [l'art. 143 c.p.c.](#) deve essere interpretato nel senso che il ricorso alla notificazione [ex art. 143 c.p.c.](#) per le persone irreperibili può considerarsi rituale e legittimo soltanto se il notificante dimostri che, nonostante l'impiego della normale diligenza e le informazioni raccolte in rapporto al caso concreto, non sia riuscito ad individuare il luogo di nuova residenza del destinatario dell'atto e nel senso che l'ufficiale giudiziario, dopo aver svolto tutte le ricerche che la situazione impone, deve darne atto nella sua relazione, a pena di nullità. Per quanto concerne la violazione degli artt. 2697⁴ c.c., [116 c.p.c.](#) in relazione [all'art. 143 c.p.c.](#), la ricorrente formula il seguente quesito di diritto: c) se allorché la notificazione non sia avvenuta a mani del destinatario, ma [ex art. 143 c.p.c.](#), la prova della sussistenza dei relativi presupposti in caso di contestazione spetta al notificante.

² Per approfondimenti in dottrina: BALENA, *Notificazioni e Comunicazioni*, in *Digesto*, XII, Torino, 1995, 259; CAPONI, *Sulla legittimazione dell'ufficiale giudiziario a notificare il ricorso per cassazione a mezzo del servizio postale*, nota a Cassazione civile 11140/2004, in *Foro it.*, 2004, I; PUNZI, *La notificazione degli atti nel processo civile*, Milano, 1959; PUNZI, *Notificazione* (diritto processuale civile), in *Enc. Dir.*, XXVIII, Milano, 1978, 641; VERDE, *Profili del processo civile*, Napoli, 1991; STAIANO, *sub art. 143 c.p.c.*, in VIOLA (a cura di), *Codice di procedura civile*, Padova, 2013.

³ La massima così recita: è inammissibile, per erronea individuazione della tipologia del vizio, il motivo di ricorso per cassazione col quale si censura come vizio di motivazione un errore in cui si assume che sia incorso il giudice di merito nell'interpretazione della norma di diritto rilevante nella fattispecie, trattandosi di vizio che deve essere denunciato ai sensi del numero 3 dell'art. 360 c.p.c.

⁴ Così recita: *chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento. Chi eccepisce l'inefficacia di tali fatti ovvero eccepisce che il diritto si è modificato o estinto deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda.*

11. Quanto al primo quesito occorre richiamare la giurisprudenza di questa Corte (recentemente, Cass. Civ. sezione prima, n. 20971 del 27.11.2012⁵) secondo cui i presupposti, legittimanti la notificazione a norma [dell'art. 143 c.p.c.](#), non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. Il quesito pertanto non coglie nel segno laddove individua una legittimazione alla notifica con il rito degli irreperibili acquisibile solo per effetto dell'esperimento infruttuoso delle citate forme di notifica.

12. Il secondo quesito di diritto è coerente alla giurisprudenza di legittimità citata nel precedente s punto ma appare astratto in riferimento al caso in esame. Sia perché la ricorrente non fa riferimento alla circostanza emergente dalla motivazione della sentenza di primo grado secondo cui la difesa del Ga. esibì al giudice la copia del ricorso notificato [ex art. 143 c.p.c.](#) e il giudice ritenne regolare tale notifica. Sia perché nel suo atto di appello la ricorrente non ha fornito alcuna indicazione specifica, come ha sottolineato nella sua motivazione la Corte di appello, in ordine alle circostanze che avrebbero dovuto portare il giudice di secondo grado a ritenere che il notificante dell'atto introduttivo del giudizio non avesse impiegato la normale diligenza al fine di acquisire le informazioni utili, in rapporto al caso concreto, per individuare il suo luogo di nuova residenza.

13. Il terzo quesito è anch'esso coerente alla giurisprudenza di legittimità e, nello stesso tempo e per le stesse ragioni del precedente, si presenta astratto rispetto alla specifica controversia in esame, nella quale il giudizio è stato introdotto con atto di citazione ritenuto notificato regolarmente dal giudice di primo grado ai sensi [dell'art. 143 c.p.c.](#) mentre la contestazione, in merito alla sussistenza dei presupposti per il ricorso alla notifica [ex art. 143 c.p.c.](#), è stata ritenuta dal giudice dell'appello generica e sfornita delle indicazioni necessarie per poter effettuare il necessario controllo sul

⁵ La massima così recita: i presupposti, legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 c.p.c., non sono solo il dato soggettivo dell'ignoranza, da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario, circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, né il mero possesso del certificato anagrafico, dal quale risulti il destinatario stesso trasferito per ignota destinazione, essendo anche richiesto che la condizione di ignoranza non sia superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi ad opera del mittente con l'ordinaria diligenza. A tal fine, la relata di notificazione fa fede, fino a querela di falso, circa le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente e limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione.

dedotto difetto di diligenza nella ricerca del luogo di nuova residenza della Ga. presso il quale sarebbe stato possibile notificare utilmente l'atto introduttivo del giudizio. Per altro verso la Corte di appello ha messo in rilievo una serie di circostanze che non le hanno consentito di presumere la facilità di tali ricerche, al fine di una eventuale integrazione, con dati di comune esperienza, o di specifica emergenza implicita, della genericità della contestazione della appellante. Ne deriva che la pretesa inversione dell'onere della prova non caratterizza la decisione impugnata.

14. Con il terzo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e degli artt. 21-22 del regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 2201/2003 in relazione [all'art. 354 c.p.c.](#) ([art. 360 n. 3 c.p.c.](#)). La ricorrente sottopone alla Corte i seguenti quesiti di diritto: a) se in mancanza di prove certe che la contumacia sia dovuta al desiderio di un soggetto di non comparire e non difendersi, allo stesso debba essere garantita la possibilità che un organo giurisdizionale giudichi nuovamente; b) se l'uso della procedura di notificazione a persone irreperibili, senza che ne sussistessero le effettive condizioni, comporta la violazione della C.E.D.U. per l'impossibilità di godere di un effettivo diritto di difesa. Il motivo è infondato perché i principi affermati dalla ricorrente come espressivi della Convenzione E.D.U. e del regolamento Euro/unitario (indefettibilità del controllo della regolare formazione del contraddittorio e conseguentemente della conoscenza della editio actionis da parte del soggetto chiamato a contraddire in giudizio) sono in realtà, ancor prima, principi propri del nostro ordinamento costituzionale e processuale civile, sicché la ricorrente altro non fa attraverso i citati quesiti che dare apoditticamente per scontato che nella specie non si sarebbe dovuta pronunciare la sua contumacia in primo grado perché non sussistevano i presupposti per il ricorso alla notificazione [ex art. 143 c.p.c.](#)

15. Per tutti questi motivi il ricorso va respinto senza alcuna statuizione sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.